

IVA

Compensazione crediti Iva e presentazione del modello 2018

di **Raffaele Pellino**

Il **residuo credito Iva 2016** è utilizzabile liberamente in compensazione fino alla presentazione del **modello Iva 2018**: è questo un aspetto da tenere bene a mente, se abbiamo ancora la disponibilità di una quota “residua” di credito emergente dal **modello Iva 2017** (codice tributo 6099, anno 2016) da poter utilizzare in **compensazione “orizzontale”**.

In tal caso, occorre prestare particolare attenzione a due **aspetti**:

- da una parte, l'importo “residuo” di credito che si intende portare in **compensazione**
- e, dall'altra, l'apposizione o meno del **visto di conformità** sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

Si ricorda, infatti, che a partire dallo scorso **24 aprile 2017** sono entrate in vigore le disposizioni del **D.L. 50/2017** in tema di **visto di conformità** ed utilizzo in **compensazione** dei crediti tributari. Nello specifico, il legislatore, ha “rideterminando” in **5.000 euro** (rispetto ai precedenti 15.000 euro) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad Iva, imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi il **visto di conformità**, ovvero, in alternativa, l'apposita **sottoscrizione** da parte del soggetto incaricato della revisione legale.

Sul punto, la [risoluzione AdE 57/E/2017](#) ha ben chiarito quanto segue:

- per le **dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017 prive del visto di conformità** (ad esempio il modello Iva 2017) **restano salvi i “vecchi” limiti**, ossia la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni già trasmesse per **importi inferiori a 15.000 euro**;
- **alle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017** (ad esempio, modello Iva 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni) è **necessario** apporre il **visto di conformità** se si intende compensare crediti superiori a **5.000 euro**.

Ciò premesso, la questione che si pone all'attenzione – come anticipato – concerne l'eventuale utilizzo in **compensazione orizzontale del residuo credito Iva 2016**.

Così, ad esempio, se dal modello Iva 2017 - non vistato e presentato entro il termine del 28/02/2017 - emergeva un credito Iva pari a 14.000 euro, compensato, nel corso del 2017, per 6.000 euro, sarà possibile **utilizzare “liberamente” in compensazione orizzontale** il residuo

importo (8.000 euro) fino a quando lo stesso non confluirà del **modello Iva 2018**: da tale momento, infatti, il “vecchio” credito diventerà parte del **credito Iva 2017** il quale, invece, sarà soggetto alle **nuove limitazioni**.

In presenza di tale situazione si ritiene possa essere conveniente **spostare in avanti**, e comunque, entro il prossimo 30 aprile, la presentazione del **modello Iva 2018**, in modo da poter utilizzare senza vincoli (entro il limite di **15.000 euro** se manca il visto) l'ammontare del **credito Iva 2016** ancora disponibile.

Nessuna particolare problematica si rileva, invece, nell'utilizzo del **credito Iva 2016 residuo** se la dichiarazione dalla quale lo stesso emerge è stata oggetto di **visto di conformità**: anche in questo caso, sarà possibile compensare liberamente il suddetto credito, almeno fino alla presentazione del modello Iva 2018, nell'ambito del quale lo stesso si “**rigenererà**” quale **credito Iva 2017**.

Un'ultima considerazione - sempre in materia di compensazione - riguarda l'opportunità di “**anticipare**” la presentazione del modello Iva 2018 “a credito” al fine di beneficiare quanto prima (e, comunque, dal decimo giorno successivo alla presentazione dello stesso) della possibilità di **compensare il credito Iva**. E' chiaro che ci si riferisce ai crediti di **importo superiore a 5.000 euro** (per i quali è prevista l'apposizione del **visto**) in quanto per quelli di importo pari o inferiori non è prevista alcuna limitazione. Così, ad esempio, se la dichiarazione dalla quale emerge un credito di 12.000 euro fosse presentata munita di visto il prossimo 28 febbraio, sarebbe possibile compensare i crediti da essa risultanti già dal **10 marzo**.



Percorsi di formazione tributaria

PERCORSO OPERATIVO DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Scopri le sedi in programmazione >